

CRIMINI E PENE IN NORVEGIA

HELGE RÖSTAD (*)

SOMMARIO: 1. - Evoluzione della criminalità e situazione attuale; 1.1. dati ufficiali sui crimini; 1.2. la ricerca sul settore oscuro della criminalità: *i)* studi basati su autodenunce, *ii)* studi basati sulle vittime; 1.3. alcune considerazioni sulla estensione del settore oscuro; 1.4. il crimine secondo le statistiche: *i)* una breve rassegna, *ii)* gli indici di criminalità visti in generale, *iii)* andamento nell'ambito della categoria dei reati minori; 1.5. alcune osservazioni conclusive sull'evoluzione dei crimini. — 2. - La pena. — 3. - Organizzazione e funzionamento dell'ordinamento giudiziario penale; 3.1. le basi fondamentali della procedura; 3.2. alcune brevi osservazioni sulla pubblica accusa; 3.3. i tribunali. — 4. - Alcune osservazioni conclusive.

1. - EVOLUZIONE DELLA CRIMINALITÀ E SITUAZIONE ATTUALE

1.1. *Dati ufficiali sui crimini*

Per circa 130 anni la Norvegia ha tenuto una statistica particolareggiata sui casi criminali che hanno portato ad una sanzione penale (« Statistiche sulle sanzioni penali »). Tale statistica si è andata evolvendo durante il periodo suddetto migliorando sotto diversi aspetti. Dal 1957 la Norvegia tiene anche una statistica speciale relativa ai crimini sui quali sono state effettuate indagini di polizia (« Statistica della polizia »). Per un lungo periodo abbiamo anche registrato informazioni dettagliate sulla popolazione carceraria (« Statistica carceraria »).

Tutte queste statistiche — come accade per tutte le statistiche sugli altri mali sociali — contengono in sé trabocchetti e trappole congeniti. Quelle sui casi investigati dalla polizia o le altre sulle pene imposte dalle autorità dell'Ordinamento giudiziario penale (*Criminal Justice System* - C.J.S.), non fan-

(*) Giudice della Corte suprema della Norvegia - Presidente della F.I.P.P.

no che presentare una parte del numero effettivo di crimini e di criminali. Queste statistiche si riferiscono a casi « portati alla luce » ma, allo stesso tempo, nascondono altri casi che ancora giacciono nel « buio ». Quest'ultimo settore della criminalità — il settore oscuro, privo di dati — potrebbe contenere un gran numero di crimini, così come per lungo tempo si è andato ipotizzando. Criminalisti e criminologi sono stati costretti per molto tempo a basare i propri studi su cosiddette « congetture motivate ». In alcuni Paesi, sforzi sono stati fatti per dare a tali « congetture » una base di credibilità. Naturalmente le « congetture » in questione differivano da un Paese all'altro ed erano anche molto diverse a seconda delle varie categorie di crimini.

1.2. *La ricerca sul settore oscuro della criminalità*

Fin dalla fine degli anni cinquanta, in molti Paesi sono state effettuate ricerche intese ad indagare e a fare luce sul « settore oscuro » della criminalità. Questo tipo di ricerca è stato condotto in tutti i Paesi scandinavi. In Norvegia — come in molti altri Paesi — questa ricerca ha seguito due linee differenti, concretizzandosi in « studi basati su autodenunce » e in « studi basati sulle vittime ». In seguito, ricerche in ambedue i campi sono state intraprese nell'ambito di un programma comune scandinavo condotto dallo *Scandinavian Research Council for Criminology*.

i) Studi basati su autodenunce

La ricerca basata sulle « autodenunce » potrebbe risultare favorita nei Paesi scandinavi a causa di importanti condizioni di base: la cultura di questi Paesi è piuttosto omogenea; la mobilità è relativamente bassa e i Paesi sono piccoli e, dunque, facili da osservare. La prima indagine scientifica basata su « risposte fornite in autodenunce » è stata condotta nel 1961, sfruttando l'organizzazione delle commissioni di leva. In Norvegia, le commissioni di leva girano tutto il Paese, durante la primavera, convocando circa 20 giovani al giorno, sui diciannove anni, per l'esame. I ragazzi passano un esame medico e psico-

logico e riempiono diversi moduli. Dopo di che c'è un intervallo di almeno mezz'ora, durante il quale la commissione si riunisce. L'Istituto di criminologia dell'Università di Oslo ottenne di poter utilizzare questa pausa per condurre la propria indagine mediante questionario. Ai coscritti venne consegnato un modulo di sei pagine che i giovani erano liberi di compilare mantenendo l'anonimato. Il modulo conteneva domande sul *background* sociale, sulle attività criminali e sui contatti con la polizia. Questo questionario venne distribuito alla maggioranza dei coscritti delle due maggiori città, Oslo e Bergen e di due distretti rurali interni. L'indagine ha riguardato un totale di 3.700 soggetti maschi di 19-20 anni di età. Questo studio dimostrò che alcuni atti devianti sono talmente comuni che circa il cinquanta per cento degli intervistati di ciascun distretto risultava averli commessi. Un altro risultato importante fu l'emergere di una grande rassomiglianza fra i dati raccolti nelle due aree urbane, come pure fra quelli raccolti nelle due aree rurali. La somiglianza fra Oslo e Bergen risultò particolarmente sorprendente nei campi del furto e degli atti di vandalismo. Le due città sembravano avere un nucleo massiccio di giovani che denunciavano una frequenza di gran lunga maggiore e più varia di atti illegali, rispetto al campione esaminato.

Questa indagine è stata presentata in inglese in *Scandinavian Studies in Criminology*, vol. 1, pagg. 86-116, da NILS CHRISTIE, JOHS. ANDENAES e SIGURD SKIRBEKK. Nello stesso volume è stato pubblicato un rapporto su indagini simili condotte in Svezia, « Study in Self-Reported Delinquency among School Childre in Stockholm », a cura di KERSTIN ELMHORN, l.c., pagg. 117-146.

Sei anni più tardi, in Norvegia venne condotta una nuova indagine basata sullo stesso modello della precedente. Questa nuova indagine riguardava informazioni su 3.200 giovani, raccolte in circostanze simili a quelle della precedente. Gli Autori di questo studio — PER STANGELAND e RAGNAR HAUGE — hanno sottolineato come questa indagine abbia confermato i risultati della precedente. « È normale — statisticamente parlando — commettere un crimine, ma la maggioranza dei giovani commette pochi crimini e non di frequente ». Il confronto fra l'indagine del 1961 e quella del 1967 mostra un certo aumento della criminalità fra i giovani di Oslo, dove circa la metà degli inter-

pellati ha ammesso di aver preso parte a taccheggio e danneggiamenti di lampioni stradali — mentre un quarto ha ammesso di aver commesso reati di ricettazione o di danneggiamento della proprietà altrui. Negli altri distretti l'analisi delle autodenunce non ha rilevato cambiamenti significativi. Accanto all'affermazione che commettere un qualche crimine è normale, gli Autori aggiungono che una minoranza della popolazione scivola verso un tipo di esistenza nella quale il crimine diventa una parte essenziale del loro modo di vivere. Gli Autori sostengono anche che il loro studio non discrimina in maniera sufficientemente chiara fra crimini gravi e meno gravi. Non solo, ma un crimine può essere commesso due o più volte e tale differenza non viene registrata dal loro questionario.

Un'osservazione che possiamo fare è che la grande maggioranza dei giovani che ammette di aver rubato merce esposta nei negozi (« taccheggio ») lo ha fatto prima dei 14 anni e cioè prima di raggiungere l'età della responsabilità penale. La maggior parte degli oggetti rubati erano di infimo valore. Gli Autori ritennero evidente che i crimini commessi prima dei 14 anni sono, nell'insieme, molto banali.

La relazione di STANGELAND e HAUGE si trova in *Nyanser i gratt* (« Sfumature in grigio »), Oslo, 1974, con un breve riassunto in inglese, pagg. 151-156.

ii) Studi basati sulle vittime

Nell'ambito del lavoro effettuato dalla Commissione presidenziale negli U.S.A., venne messo a punto un nuovo metodo di studio del « settore oscuro » che consiste nel chiedere ad un campione selezionato di persone se è mai stato vittima di crimini. Dalle ricerche condotte su innumerevoli vittime è stato possibile ricavare materiale utile per integrare le informazioni basate sulle statistiche tradizionali.

Studi sulle vittime condotte su ampie fasce della popolazione USA hanno fornito informazioni molto interessanti. Il criminologo tedesco HANS JOACHIM SCHNEIDER ha presentato una rassegna di questi studi (ved. *Viktimologie, Wissenschaft vom Verbrechenopfer*, Tübingen 1975, S. 31 ff.).

Su scala più modesta, studi sulle vittime sono stati effettuati anche nei Paesi scandinavi, soprattutto in connessione con una

indagine sui crimini violenti. Uno studio sponsorizzato dallo Scandinavian Research Council for Criminology conferma l'impressione, ricavata dalle statistiche ufficiali, secondo la quale l'incidenza della violenza criminale in Danimarca e Norvegia è bassa a differenza che in Finlandia ove tale incidenza è più alta. (Ved. RAGNAR HAUGE e PREBEN WOLF: « Criminal Violence in Three Scandinavian Countries », in *Scandinavian Studies in Criminology*, vol. 5, pagg. 25-33. Lo stesso volume contiene una relazione presentata dal criminologo finlandese, KAUKO AROMAA, « Our violence » (La nostra violenza), l.c., pagine 35-46).

1.3. Alcune considerazioni sull'estensione del « settore oscuro »

La ricerca — effettuata sulla base degli studi sulle « auto-denunce » e sulle « vittime » — ha ampiamente confermato che il « settore illuminato » delle statistiche va integrato dal settore denominato « oscuro », contiene un gran numero di crimini sconosciuti alle autorità del CJS.

Dobbiamo ammettere che un gran numero di crimini restano al di fuori delle statistiche ufficiali. Molti di questi crimini non vengono considerati tali dalle persone che, secondo quanto disposto dalla legge, sono da considerarsi vittime degli stessi. Molti crimini, poi, non vengono denunciati dalle vittime per tutta una serie di ragioni: perché la vittima vi ha più o meno partecipato volontariamente; perché la vittima non vuole coinvolgere la persona che ha commesso il reato in un processo cui farebbe seguito una condanna; perché la vittima ritiene il crimine troppo insignificante perché valga la pena di sporgere denuncia — o perché infine, la vittima ritiene troppo imbarazzante sporgere denuncia, ecc.

I criminologi hanno giustamente sottolineato l'importanza del fatto che molti crimini finiscono col perdersi nelle innumerevoli tappe del lungo cammino che dall'incriminazione porta all'emissione della sentenza e da ultimo all'esecuzione della pena. A tale proposito basta citare il commento fatto da un famoso criminologo — l'americano di origine svedese TORSTEN SELLING: « Il valore di un crimine (*crime rate*) ai fini statistici diminuisce con l'aumentare della distanza dallo stesso cri-

mine in termini procedurali ». Un compatriota di SELLIN — il disegnatore e umorista svedese THORVALD GAHLIN — ha espresso la stessa verità in una maniera più umoristica e irrispettosa. Alla vignetta raffigurante un ubriaco appoggiato al palo di un lampione, GAHLIN ha aggiunto il seguente testo: « Le statistiche sono come i lampioni. Illuminano un'area molto ristretta, ma sono ottime come base di appoggio ». L'umorista svedese ha ragione. Le statistiche contribuiscono a far luce su una parte dell'area investigata, ma sono il nostro unico sostegno. Dobbiamo attenerci ad esse se vogliamo comprendere qualcosa circa il numero e la composizione dei crimini e dei criminali.

Diversi studi hanno abbondantemente dimostrato che la « criminalità nascosta » è di notevole portata — a seconda dei differenti tipi di crimini. Per anni si è congetturato che la cosiddetta « cifra ignota » fosse bassa per i crimini più gravi, come l'assassinio e lo stupro. L'esperienza ha messo seriamente in forse tale presupposto. Certamente un gran numero di stupri resta infatti senza denuncia; non solo, ma anche un certo numero di assassini può sfuggire all'attenzione delle autorità del C.J.S.

Dubbi circa il presupposto di cui sopra furono avanzati molti anni fa da von HENTIG, il quale sottolineò come molte « morti naturali » possono essere provocate da altre persone e come, spesso, « incidenti » e « suicidi » stiano a coprire veri e propri omicidi (ved. *Der Mord*, S. 21-22, e: *Die unbekannte Straftat*, S. 108).

Ad un congresso internazionale tenuto a Londra nel 1963, un eminente esperto in medicina legale — il dr. Polson — sottolineò come eventuali imprecisioni negli esami *post mortem* possono far sì che molti assassini restino ignoti. In molti casi l'interpretazione delle circostanze in cui un suicidio, un incidente o una morte naturale si sono verificati può essere errata e nascondere quindi casi di assassinio.

Ultimamente in Norvegia si è verificato un fatto che illustra benissimo quanto sopra affermato e che è la riprova di quanto sostenuto da LEON RADZINOWICZ e JOAN KING nel libro *The Growth of Crime* recentemente pubblicato: « Un semplice incidente può portare alla luce tutta una serie di omicidi com-

messi in passato, nascosti dall'assassino e spesso anche da altri » (Pelican Edition, London, pag. 45).

In Norvegia è stato ultimamente incriminato un infermiere direttore di un istituto per anziani. L'accusa sostiene che ha assassinato 25 pazienti mediante iniezioni di « curacit ». Il caso andrà presto in tribunale.

1.4. *Il crimine secondo le statistiche*

i) Una breve rassegna

Il calcolo ufficiale del crimine è legato alle statistiche ufficiali — delle quali, quelle della polizia, le più vicine al crimine commesso, dovrebbero essere le più affidabili al fine di tracciare un quadro adeguato. Queste statistiche includono i crimini indagati nell'anno della statistica. Si tratta comunque di statistiche riguardanti solamente i casi di delitti gravi poiché i reati minori non vengono presi in considerazione. Allo stesso tempo, però, le statistiche della polizia comprendono un certo numero di casi in cui il colpevole non è stato trovato o è persona da ritenersi non imputabile in base alle norme del codice penale (per esempio nella ipotesi di azioni compiute da bambini di età inferiore ai 14 anni o da persone in stato di infermità mentale).

Stando alle statistiche in nostro possesso, dobbiamo ammettere che in Norvegia il crimine è andato considerevolmente aumentando nell'ultimo quarto di secolo. Tale aumento della criminalità risulta sia dalle statistiche della polizia che dalle statistiche sulle sanzioni. In quest'ultime, l'aumento viene rilevato sia per i reati più gravi che per quelli minori.

La Tabella 1 contiene i dati sull'aumento dei crimini. Vengono riportati sia i dati assoluti che quelli relativi, inerenti a 5 anni, ricompresi negli ultimi 25 anni. I dati si riferiscono in tutte e due le statistiche unicamente ai reati più gravi.

Stando a queste statistiche, l'indice di criminalità — espresso sia in dati assoluti che in dati relativi — è aumentato notevolmente. Per quanto riguarda le statistiche della polizia i dati sono più che triplicati, anche stando alle cifre espresse in numeri relativi.

TABELLA N. 1

A N N O	Numero	Indice	Per 100.000 abitanti
<i>a) Statistica della polizia</i>			
1957	33.630	100	970
1963	46.118	138	1.260
1969	60.209	179	1.570
1975	98.478	293	2.460
1980	121.565	361	2.980
<i>b) Statistica sulle sanzioni</i>			
1957	5.035	100	192
1963	6.480	129	231
1969	9.113	181	308
1975	9.677	192	309
1980	10.595	210	321

Il numero di sanzioni imposte è raddoppiato. Stando a queste statistiche l'aumento è stato molto alto durante il primo decennio, mentre in seguito il livello si è andato stabilizzando. L'aumento modesto che queste statistiche rilevano negli ultimi 10 anni può essere dovuto a molti fattori, che andrebbero spiegati in maniera molto più dettagliata di quanto non permetta un articolo come questo.

Va detto, comunque, che nelle statistiche sulle sanzioni, una persona può essere registrata sotto una sola sanzione per una lunga serie di crimini — mentre nelle statistiche della polizia, detta persona viene registrata in relazione a tutti i crimini commessi. Queste ultime hanno fatto rilevare, da un po' di anni a questa parte, un netto calo nella percentuale dei casi « risolti » fra quelli indagati. A causa della sempre crescente mole di lavoro, la polizia tende a non dedicare molto tempo ai casi di furto ordinario. Possiamo aggiungere che la percentuale generale dei « casi risolti » è diminuita dal 34% del 1971 al 22% del 1980. Nello stesso periodo la percentuale dei « casi risolti » per i furti ordinari è passata dal 24 al 18 per cento.

Le statistiche hanno dimostrato un andamento che per diversi aspetti è inquietante. L'aumento della criminalità è stato per lungo tempo particolarmente alto fra i gruppi di giovani delinquenti. Questo appare sufficientemente evidente ove si osservi la sottoestesa Tabella 2 che riporta i dati relativi alla delinquenza giovanile nell'ambito delle due statistiche.

TABELLA N. 2. - *La criminalità nei diversi gruppi di età*

A N N O	14-17 anni	18-20 anni	21-24 anni	TOTALE
a) <i>Statistiche della polizia: « delinquenti noti » per 100.000 abitanti al di sopra dei 14 anni</i>				
1957	846	470	420	265
1963	857	767	505	278
1969	1.285	846	525	320
1975	1.333	1.225	705	338
1980	1.405	1.461	893	356
b) <i>Statistiche sulle sanzioni: per 100.000 abitanti al di sopra dei 14 anni</i>				
1957	740	507	446	192
1963	852	713	442	231
1969	1.344	841	509	308
1975	1.347	1.117	629	309
1980	1.232	1.325	778	328

Stando alle statistiche della polizia, c'è stato un costante aumento per ciascun gruppo. Secondo le statistiche sulle sanzioni, i delinquenti del gruppo più giovane (14-17 anni) venivano al primo posto fino all'anno passato, quando sono stati superati da quelli appartenenti al gruppo di età di 18-20 anni. È stato in qualche modo confortante apprendere che c'è stato un calo della delinquenza nel gruppo dei più giovani. Dobbiamo comunque prendere atto che negli ultimi anni c'è stato un forte aumento della criminalità fra i gruppi più giovani e che le cifre per i gruppi suddetti sono andate aumentando.

Le cifre — riportate nella Tabella 2 — indicano che la criminalità registrata ha una caratteristica dominante: nel suo insieme è un fenomeno di giovani. A questo va aggiunto che si tratta anche di un fenomeno maschile. Solo una piccola percentuale degli atti criminali di cui si ha conoscenza è commessa da donne. Dei delinquenti presi in esame nel 1980 nelle statistiche della polizia, le donne rappresentano solo il 9 % del totale; quest'ultima percentuale cala addirittura al 7 % ove si considerino le statistiche sulle sanzioni.

Non possiamo qui soffermarci troppo sui dettagli delle informazioni ricavate dalle statistiche. Va comunque sottolineato che durante tutto il suddetto periodo, qui da noi la categoria di crimini che ha fatto registrare il più alto numero di reati è stata quella dei furti.

Questa categoria arriva a coprire il 75 % di tutti i reati gravi investigati dalla polizia e circa il 57 % di tutti i reati gravi che hanno portato all'applicazione di sanzioni penali. Le statistiche penali, comunque, pur limitandosi a presentare dei dati, consentono di affermare che i furti sono diventati di carattere più grave. Infatti, l'incremento è stato particolarmente significativo per i furti aggravati, il che già di per sé indica che i furti medesimi sono stati più gravi per quanto riguarda l'oggetto e il modo di attuazione degli stessi. Senza dubbio, molti furti hanno assunto un carattere più professionale, sono stati effettuati utilizzando mezzi tecnici altamente specializzati e/o sono stati portati a termine da più persone operanti in comune.

I crimini sessuali — considerati nel loro insieme — non sono aumentati, indubbiamente anche grazie ad una certa evoluzione del costume. Tuttavia, si è registrato un incremento del reato di stupro. Non va escluso che tale aumento possa essere rapportato, in qualche grado, ad un altro tipo di evoluzione dei costumi.

Nell'ultimo decennio la Norvegia ha conosciuto un nuovo tipo di criminalità legata alla droga. Questo tipo di criminalità è andato aumentando in modo sostanziale e allarmante. La Norvegia ha assunto fin dall'inizio un atteggiamento deciso nei confronti di questa nuova minaccia, applicando pene molto severe — senz'altro in maniera molto più decisa di quanto non sia avvenuto negli altri Paesi vicini.

GRAFICO 1

INDICE PER 100.000 ABITANTI

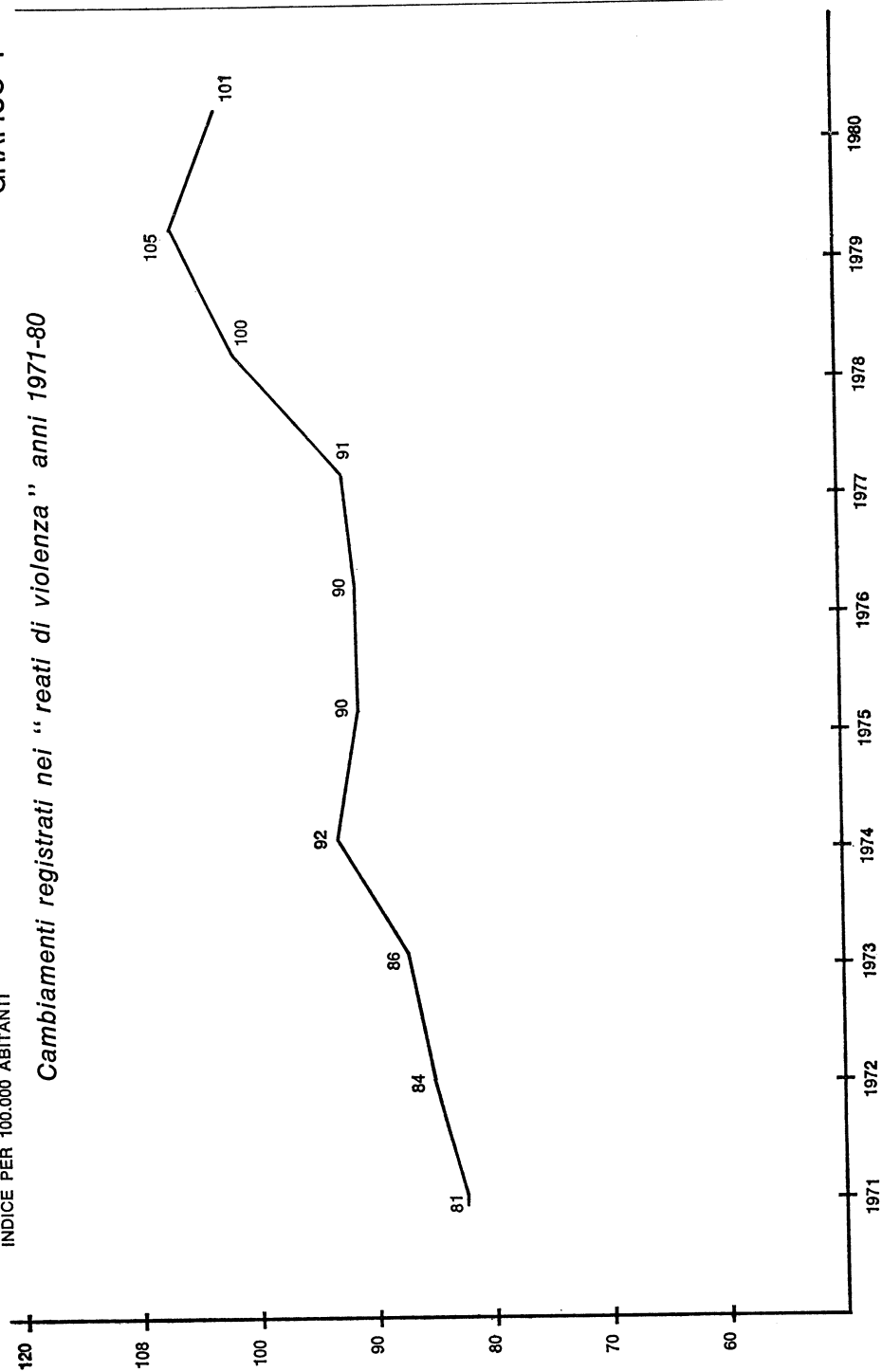
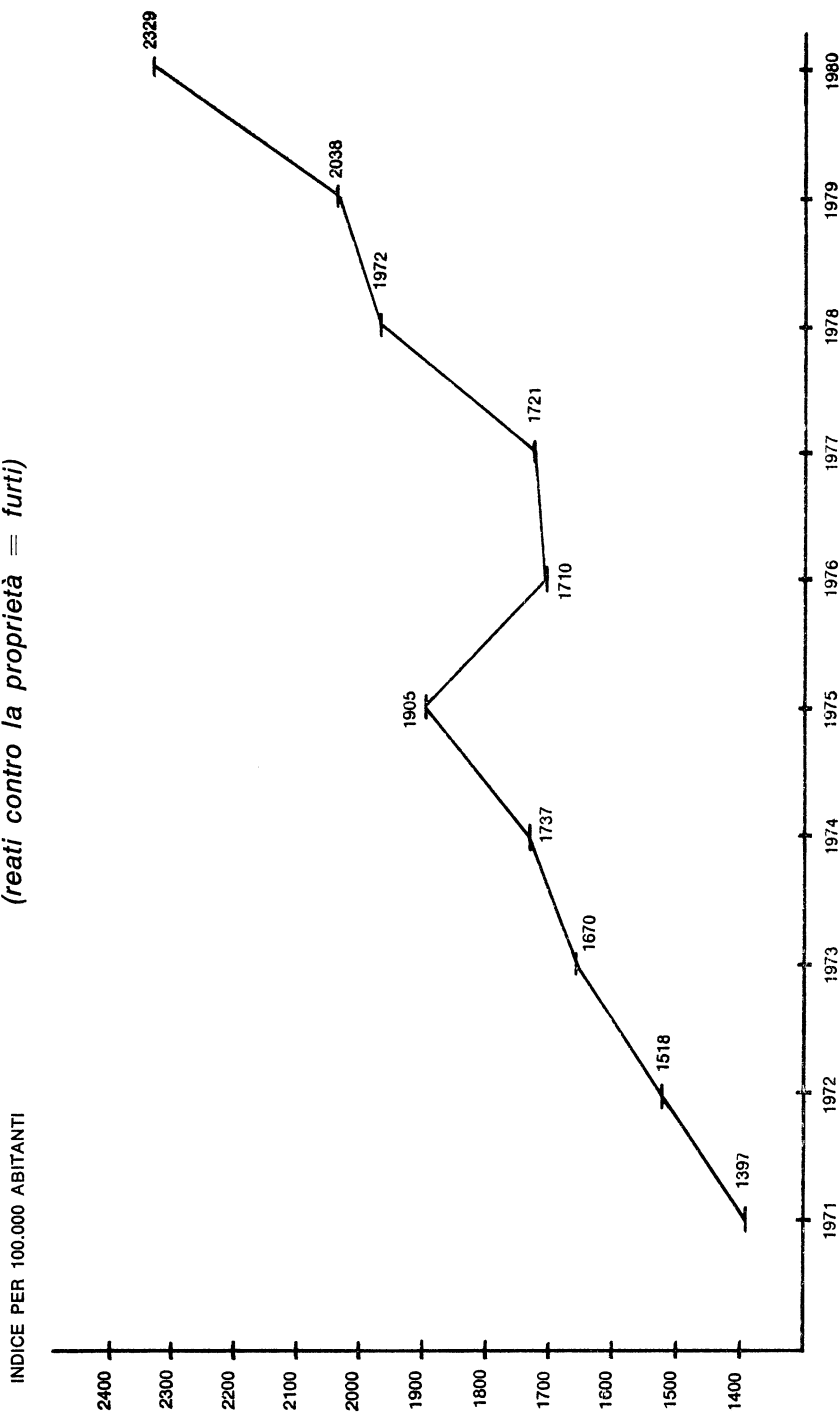
Cambiamenti registrati nei "reati di violenza" anni 1971-80

GRAFICO 2

Cambiamenti registrati nei "reati contro la proprietà" anni 1971-80
(reati contro la proprietà = furti)



La maggiore disponibilità e il maggior uso di droghe hanno in qualche grado influenzato tipi di criminalità più tradizionali. Molti furti — spesso commessi in maniera organizzata — hanno avuto come scopo ultimo quello di procurarsi i mezzi per nuove forniture di droga. Quest'ultima può aver incrementato altresì i crimini legati alla ricettazione di oggetti rubati.

Sempre per quanto riguarda i crimini legati alla droga, mi sembra giusto ricordare che questi reati spesso sono commessi da persone in qualche misura collegate a gruppi che operano a livello internazionale.

L'aspetto internazionale dei crimini è venuto fuori anche per altri tipi di reato e il crimine organizzato a livello internazionale rappresenta una nuova minaccia per la nostra società.

ii) Gli indici di criminalità visti in generale.

In Norvegia, così come in molti altri Paesi, i reati di violenza sono andati aumentando negli ultimi dieci anni. Sia le statistiche della polizia che le statistiche sulle sanzioni stanno ad indicare senza ombra di dubbio che c'è stato un aumento dei reati di violenza.

Va comunque detto che, rispetto a molti altri Paesi, la Norvegia va ancora posta tra le nazioni che presentano un modesto indice di reati di violenza. È questo comunque un punto che, a volerlo esaminare dettagliatamente, richiederebbe troppo spazio: cercherò, quindi, di esporre le mie osservazioni in maniera concisa.

Allo scopo di fornire qualche dato, seguirò il metodo usato in un articolo pubblicato su *Impact*, n. 1/1982 dal Solicitor General del Canada. L'Autore di quell'articolo (R. LORCAN SCANLON, *Canadian Crime Rates: Sources and Trends*), onde descrivere concisamente il fenomeno criminale, ha scelto due grandi categorie di reati: reati di violenza e reati contro la proprietà.

Nella Tabella 3 ho raccolto i dati ricavati dalle statistiche di polizia per l'anno 1980 relativi a casi risolti quell'anno, restringendo la categoria dei reati contro la proprietà ai reati di furto.

**TABELLA N. 3. — Indici relativi ai reati di violenza
e ai reati contro la proprietà: furti, Norvegia 1980**

	Percentuale incidenza delle varie categorie di reato nell'am- bito dell'indice	Percentuale rispetto a tutti i crimini denunciati
REATI DI VIOLENZA		
<i>Indice</i>	100,0	3,8
Omicidio colposo	0,4	—
Assassinio (compresi i tentati)	0,7	—
Stupro	2,8	—
Aggressione e ferimento	89,1	—
REATI CONTRO LA PROPRIETÀ (FURTI)		
<i>Indice</i>	100,0	78,1
Furto con scasso	88,9	—
Furto di veicoli motorizzati	11,1	—

Fonte: Statistiche criminali — reati investigati.

Le cifre riportate in questa tabella dimostrano chiaramente che i furti costituiscono la categoria criminale dominante in Norvegia e che i reati di violenza sono solo una minima parte rispetto al totale dei crimini denunciati.

Eventuali confronti a livello internazionale circa la frequenza di diversi reati potrebbero risultare piuttosto difficili. La applicazione di denominazioni in qualche modo simili potrebbe essere fortemente differente da Paese a Paese a causa, per esempio, della tradizione giudiziaria. Va notato a tale proposito che in Norvegia la maggior parte dei reati di violenza andrebbe riferita sotto la denominazione di « aggressione » — e solo una parte molto ristretta andrebbe riferita come « ferimento ». Allo stesso modo, sotto « rapina », qui da noi andrebbero compresi solo gli atti più evidenti di rapina.

Diversi casi di « furto mediante violenza » — che possono essere considerati una sorta di *mugging* — andrebbero classificati come « furti aggravati » e quindi posti nella categoria furti.

La frequenza dei reati compresi nelle due categorie generali di cui sopra viene illustrata nel grafico 1, che mostra l'andamento di detti crimini per gli anni '70 (gli indici sono rapportati a 100.000 abitanti). Il grafico 1 fornisce un'immagine molto chiara dei cambiamenti sopravvenuti nelle due categorie di reati nel corso degli ultimi dieci anni. Per quanto riguarda i dati sui « reati di violenza », questi sono stati presi dalla categoria « Reati contro la vita e il corpo ».

Il grafico 1 indica fino al 1979 una tendenza crescente per i « reati di violenza ». Si tratta, comunque, di una tendenza non particolarmente rilevante. La tendenza crescente riscontrata nella categoria furti, al contrario, è risultata molto forte, ed infatti questi sono aumentati in maniera sostanziale durante il periodo esaminato.

La Tabella 4 indica un aumento di tutti i reati considerati. Le stesse cifre mostrano chiaramente l'alto numero di furti verificatisi. Anche le cifre degli « omicidi volontari » e delle « aggressioni e ferimenti » stanno ad indicare un aumento significativo di dette categorie di reati.

TABELLA N. 4. — *Percentuale numero/100.000 abitanti relativi ai reati di violenza e contro la proprietà con indicazione delle variazioni di percentuale (1). Periodo: 1971-1980*

I N D I C E	Reati compresi	1 9 7 1				% Variazioni '71-80
		N.	Perc.	N.	Perc.	
INDICE REATI DI VIOLENZA	Omicidio colposo	13	0,3	19	0,5	67
	Assassinio	8	0,2	31	0,8	300
	Stupro	123	3,1	129	3,2	3
	Aggressione e ferimento	2.690	69,1	4.070	99,8	44
	Rapina	244	6,3	317	7,8	24
INDICE REATI CONTRO LA PROPRIETÀ	Furto con scasso	43.732	1.124	84.503	2.071	84
	Furto veicoli motorizzati	7.628	196	10.508	257	31

(1) Le variazioni di percentuale sono calcolate sull'indice.

iii) Andamento nell'ambito della categoria dei reati minori.

Brevemente, possiamo dire che anche i reati minori hanno subito un aumento sostanziale, dovuto, in gran parte, alle infrazioni al traffico. Fino agli inizi degli anni sessanta, questa categoria era per lo più costituita da reati di ubriachezza. Nel periodo successivo le infrazioni al traffico sono passate al primo posto. Dopo il 1970, la predominanza di questi reati nell'ambito della categoria è stata ancora maggiore. Successivamente è stata introdotta una legge che ha emendato il reato di ubriachezza e questo ha immediatamente alterato i dati statistici. È stato anche abolito — decriminalizzato — il reato di ubriachezza in luogo pubblico.

Nell'ambito della categoria dominante fra i reati minori (infrazioni al traffico), va menzionato in modo particolare il reato di « guida in stato di ebrezza ». A tale riguardo, la Norvegia ha una legislazione molto severa: il guidatore è considerato ubriaco quando nel suo sangue viene trovata una percentuale di alcool superiore allo 0,5 per mille. Alla severità della legge fa riscontro una gran severità dei tribunali; la pena ordinaria per questo reato è la prigione senza condizionale. Questo reato si è andato sempre più diffondendo anche a causa del traffico sempre maggiore.

Le disposizioni e le pratiche penali previste per chi « beve e guida in Scandinavia » sono state illustrate in « Scandinavian Studies in Criminology », Vol. 6.

1.5. *Alcune osservazioni conclusive sull'evoluzione dei crimini*

Le cifre riportate dai due gruppi di statistiche indicano chiaramente che i crimini sono in aumento, anche per quanto riguarda i reati più gravi. L'aumento *statistico* non necessariamente riflette un aumento *reale*. L'aumento statistico deve essere valutato in relazione ai cambiamenti sopravvenuti nella legislazione e nella procedura. Dobbiamo, comunque, ammettere che la maggior parte dei cambiamenti sopravvenuti nel periodo preso in esame è stata nel senso di una decriminalizzazione e depenalizzazione. C'è poi anche la possibilità che questo aumento statistico « non significhi altro che questo: ogni

anno si procede a prelevare qualche informazione in più da una riserva pressoché illimitata di crimini e la si pone in bella mostra nelle statistiche ufficiali » (D.J. WEST, *The Young Offender*, Pelican, London, 1967, pag. 34).

L'aumento rilevato dalle statistiche è, comunque, avvenuto in un periodo in cui la percentuale dei casi «risolti » è diminuita in maniera evidente. Il fenomeno può essere interpretato in questo modo: « Il numero dei crimini è probabilmente aumentato molto di più di quanto le cifre non stiano ad indicare » (ved. HOWARD JONES: *Crime in a Changing Society*, Pelican, 1965, pagg. 19-20).

Sulla base delle statistiche dobbiamo riconoscere che la criminalità è in aumento e che tale aumento è di vaste proporzioni. Si è spesso parlato di « ondate di crimini » e, a detta di qualcuno, ci troviamo di fronte proprio ad una di queste ondate. Sta di fatto, comunque, che le onde oltre a salire, scendono, « mentre la tendenza generale dei nostri dati sulla criminalità sembra, al momento, in continua ascesa. Una spiegazione per tutto questo è che non si tratti di un fenomeno passeggero, ma di un processo continuo di evoluzione del nostro modo di vivere, nel corso del quale costumi e valori tradizionali si andranno modificando radicalmente » (HOWARD JONES, l.c., pag. 23).

Un'ipotesi del genere viene avanzata da RADZINOWICZ e KING « Nessuna caratteristica nazionale né ordinamento politico, nessun sistema legislativo, giudiziario o di polizia, nessuna pena, nessun trattamento e nemmeno il terrore sono riusciti ad immunizzare un Paese dal crimine. In realtà non c'è forse nazione che possa dire di essere riuscita a frenare la sua ondata montante di criminalità. L'incidenza di questo fenomeno sembra aumentare in tutte le parti del mondo, indipendentemente dal tipo di progresso raggiunto e in tutte le fasce sociali, fra i gruppi un tempo rispettosi della legge e fra i criminali. Emergono nuove forme di criminalità mentre le vecchie vanno assumendo nuove dimensioni ». ... « Questa tendenza all'aumento non arriva improvvisa. Sono cinquanta anni che è in atto. Dopo tutti gli sconvolgimenti di questo nostro secolo e tutti i veloci mutamenti degli ultimi 30 anni, sarebbe stato veramente strano che la criminalità fosse rimasta quella di una volta, ferma ai bordi del campo » (l.c., pag. 15).

2. - LA PENA

Il codice penale norvegese prevede due forme di pena: la detenzione e le multe.

Fino al 1979, il nostro codice penale prevedeva ancora la pena di morte per il tempo di guerra e in una « situazione di guerra ». La pena di morte per il tempo di pace era stata abolita con il codice penale del 1902. La possibilità di ricorrere alla pena di morte per il periodo di guerra venne utilizzata nei primi anni subito dopo la liberazione del 1945, quando alcuni traditori, torturatori e criminali di guerra vennero condannati a morte per gli orrendi crimini commessi durante la guerra. Nel 1979 venne abolita la norma che prevedeva l'uso della pena di morte in guerra e in « situazioni di guerra ».

Nel 1981, la Norvegia abolì anche l'ergastolo. In base alla legislazione attuale, la pena più severa è la detenzione a tempo determinato per un massimo di 21 anni, pena, questa, prevista solo per un numero molto ristretto di reati più gravi. La durata minima della detenzione per i reati punibili con il carcere è di 21 giorni.

Pur non avendo la possibilità di addentrarmi in particolari, vorrei sottolineare due punti:

In primo luogo si tende in genere a ricorrere alla pena detentiva senza condizionale il meno possibile;

inoltre, quando si fa uso della pena senza condizionale si tende a ridurne, per quanto possibile, la durata.

Come risulta dall'allegato 1, l'applicazione di sanzioni per casi di reati gravi, è avvenuta, nel 20 % dei casi totali al di fuori del tribunale — in seguito a rinuncia agli atti processuali (*waiving of prosecution*) e applicazione di una multa mediante « decreto penale » (vedere il paragrafo 3.2 qui di seguito).

La Tabella 5 riporta i dati relativi alle sanzioni imposte dai tribunali per casi di reati gravi negli anni 1978-1980.

La Tabella 5 mostra il grande uso che viene fatto delle sentenze condizionali: per tutti i tre anni, le sentenze condizionali sono state usate molto di più della condanna alla pena detentiva senza condizionale. I dati relativi a quest'ultima categoria di sentenze sono infatti ancora inferiori a quelli qui forniti, dal momento che questi includono anche le sentenze miste,

TABELLA N. 5. - *Sanzioni imposte dai tribunali per i reati gravi.*
Periodo: 1978-1980

A N N O	Multa	Sentenza condizionale (sospensione condizionale e libertà vigilata)	Prigione senza condizionale	TOTALE
1978	182	4.012	3.868	8.062
1979	218	4.173	3.922	8.313
1980	239	4.372	3.899	8.510

parte condizionali e parte no. Per gli anni in questione, le sentenze miste sono state usate, rispettivamente, in 393, 455 e 457 casi.

La Tabella 6 può servire ad illustrare la tendenza nell'ambito dei tribunali a fissare, per le condanne senza condizionale, il minimo di carcere previsto per il relativo reato.

Come si ricava dalla Tabella 6, solo un numero molto basso di condanne senza condizionale è stato per periodi di tempo lunghi; soltanto 50-75 condanne hanno comportato una detenzione superiore ai 3 anni.

Va anche aggiunto che l'intero periodo trascorso in carcere in attesa di giudizio viene detratto integralmente dalla condanna.

L'uso moderato della condanna a pena detentiva senza condizionale è dovuto, qui da noi, a diversi fattori, uno di questi e probabilmente quello decisivo, è legato alla competenza della Corte suprema nella procedura penale. Tratterò questo punto nel paragrafo 3.3 seguente.

TABELLA N. 6. - *Durata delle condanne al carcere senza condizionale.*
Periodo: 1978-1980

A N N O	1/90 giorni	91 giorni 6 mesi	6/11 mesi	1/3 anni	Più di 3 anni	TOTALE
1978	2.166	614	761	246	73	(a) 3.860
1979	2.261	597	730	273	43	(a) 3.904
1980	2.384	560	621	266	57	(a) 3.888

(a) Nei tre anni i tribunali hanno impartito rispettivamente, 8, 18 e 11 condanne di carattere diverso dal carcere senza condizionale.

3. - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO PENALE (C.J.S.).

3.1. *Le basi fondamentali della procedura*

Il Criminal Procedure Act, ancora in vigore, risale al 1887. All'epoca due sistemi si opponevano l'uno all'altro, il sistema accusatorio e il sistema inquisitorio. La Commissione che preparò l'elaborazione della legge del 1887 era favorevole al sistema accusatorio mentre nutriva forti obiezioni nei confronti di quello inquisitorio che fino ad allora aveva prevalso. La Commissione, molto giustamente, sottolineò come in ambedue i sistemi ci fossero sfumature e modifiche di cui si era preso atto: punto questo, molto importante, sottolineato in seguito da molti osservatori. Molti anni dopo, il professore danese, STEPHAN HURWITZ formulava la stessa opinione nella seguente dichiarazione: « L'importanza dei concetti di " processo accusatorio e inquisitorio " resta per lo più a livello di slogan, in quanto sottolineano tendenze opposte presenti nel processo penale ». Il professor ANDENAES, nel suo libro sulla procedura penale, cita l'osservazione di HURWITZ e aggiunge: « I Paesi anglosassoni dispongono di un sistema puramente accusatorio. Sul Continente, invece, e specialmente in Francia, il procedimento ha mantenuto un carattere prettamente inquisitorio. Nei Paesi Nordici, infine, è stata adottata una posizione intermedia ». Sempre nel suo libro, ANDENAES descrive il sistema procedurale norvegese come un sistema accusatorio con elementi inquisitori.

3.2. *Alcune brevi osservazioni sulla pubblica accusa*

La pubblica accusa ha il compito di iniziare i procedimenti penali quando ritiene possibile raccogliere elementi sufficienti per provare che i reati in questione sono stati commessi da una certa persona o da più persone.

La legge del 1887, comunque, era basata sul principio della convenienza (opportunità). In base a questo principio, il procedimento può non aver luogo quando l'interesse pubblico

richieda che il reato non debba essere perseguito in giudizio. Tale soluzione può essere scelta quando la si ritenga preferibile. La rinuncia agli atti processuali o soluzioni simili per reati commessi da giovani ed il conseguente trasferimento del caso dal tribunale agli enti incaricati dell'assistenza all'infanzia, sono state adottate per anni per casi di reati gravi. Si tratta di istituti che hanno trovato un'applicazione corrente nei confronti dei giovani, degli incensurati e comunque ogni qualvolta il reato può essere considerato, in qualche modo, un incidente. La legge non pone restrizioni all'uso di tali istituti. La decisione di rinunciare al processo può essere presa condizionandola al fatto che la persona accusata non commetta qualche nuovo reato entro un certo periodo di tempo stabilito. Può anche essere condizionata al risarcimento dei danni (o di parte di essi), alla parte lesa o a certe altre condizioni specificate nella legge, come, per esempio, che il colpevole accetti determinati controlli (*supervision*) o si impegni a non bere alcolici o a non far uso di stimolanti o di droghe.

L'allegato 1 riporta i dati relativi all'uso di rinunciare al procedimento per i reati gravi. Le cifre stanno ad indicare che c'è stata una diminuzione nell'uso di questo provvedimento e questo per tutta una serie di ragioni. L'allegato 2 contiene alcune informazioni sull'uso della rinuncia al procedimento nei casi di reati minori. I dati in questione sono disponibili soltanto per gli ultimi anni e la loro attendibilità è probabilmente bassa.

La pubblica accusa ha anche l'autorità di proporre la risoluzione del caso mediante il pagamento di una ammenda. Se la pena massima prevista per il reato in questione consiste in un'ammenda o in una pena detentiva per un periodo non superiore ad un anno, il pubblico ministero può, qualora lo ritenga opportuno e in alternativa al procedimento giudiziario, stabilire il pagamento facoltativo di un'ammenda mediante decreto (« decreto penale »). Tale decreto sarà in tal caso formulato come un atto di accusa formale contenente altresì la richiesta di pagamento di una certa ammenda. Se l'imputato accetta di pagare la multa, il decreto avrà, agli effetti della legge, valore di sentenza. In caso di rifiuto, al contrario, si effettuerà il processo e il decreto penale servirà da atto di accusa. Questo procedimento ha trovato una vasta applicazione nella proce-

dura norvegese e, come indicano gli allegati 1-3, ha contribuito a diminuire il numero dei casi portati in tribunale. Per quanto riguarda i reati minori, circa il 90 % dei casi viene risolto attraverso l'accettazione di un « decreto penale » (vedere l'allegato 2).

Va detto che, in base alla nuova legge sulla procedura penale — già emanata ma non ancora in vigore — non ci saranno più restrizioni all'uso del « decreto penale » anche per i reati più gravi, laddove un'ammenda sia considerata la punizione appropriata per il reato in questione.

L'allegato 3 dimostra che soltanto il 13 % di tutti i casi penali (reati gravi e meno gravi) finisce davanti ad un tribunale.

3.3. *I tribunali*

Il nostro sistema procedurale è basato sul principio del dibattimento orale svolto davanti a tribunali aperti al pubblico di fronte ai quali, come regola principale, vanno presentate le prove. Nei nostri processi viene fatto un grande uso dei giudici popolari (*lay judges* - giudici laici) i quali, come risulta dall'allegato 3, prendono parte a circa il 40 % di tutti i processi.

Il procedimento, istituito come una controversia fra le parti, prevede per l'accusato l'assistenza di un avvocato di difesa (*defence counsel*). La Norvegia permette un ampio uso dell'avvocato d'ufficio pagato dallo Stato.

I tribunali norvegesi sono organizzati gerarchicamente secondo tre gradi di giurisdizione.

1) *I tribunali di Contea o di Città*. Costituiscono il primo livello.

Questi tribunali (sono circa 90) vengono denominati in maniera diversa a seconda che abbiano giurisdizione sul territorio di una Contea o di una città.

2) Ci sono poi cinque *Alte Corti - Divisione d'appello*, al livello intermedio.

3) Al vertice della piramide c'è la *Corte suprema*.

Gli stessi tribunali trattano le cause civili e quelle penali. Si tratta di una caratteristica del nostro ordinamento: non esistono tribunali speciali per le cause penali.

Per le cause civili è previsto il dibattimento nei tre gradi. In campo penale, la regola generale prevede un processo di primo grado e un processo di secondo grado.

1) Come tribunale di prima istanza c'è il tribunale di Con-tea o quello di Città che, per le cause penali, è composto da un magistrato e da due giudici popolari con completa parità di funzioni e di competenza. I giudici popolari che nel tribunale di Con-tea/di Città operano insieme con il magistrato, decidono sia la questione della colpevolezza che la pena da applicare.

Qualora l'accusato abbia confessato la propria colpa senza riserve e l'attendibilità di tale confessione sia corroborata da fatti altrimenti accertati, il caso può essere deciso da un solo magistrato, sempre che l'accusato acconsenta.

Come dimostrano gli allegati 1-3, un gran numero di cause penali vengono risolte attraverso l'*Examining and Summary Court* (Tribunale sommario esaminante) composto da un solo magistrato.

2) Le Alte Corti (sono in tutto 5) agiscono da tribunali di prima istanza nelle cause penali per i reati più gravi — omicidi, rapina armata, stupro, traffico di droga, ecc. — ovvero, più precisamente, per tutti quei crimini per i quali la legge prevede la possibilità dell'applicazione di una pena superiore ai 5 anni di carcere.

Per le cause penali, le Alte Corti prevedono al proprio interno due componenti:

- a) la componente professionale formata da 3 magistrati;
- b) la componente popolare formata da una giuria di 10 membri.

È compito della giuria decidere in merito alla colpevolezza.

Come avrete potuto capire da questo breve schema, nelle cause penali la competenza del tribunale dipende dalla gravità del crimine.

Vale la pena sottolineare che tutte le sentenze devono contenere una motivazione ben comprensibile che chiarisca la questione della colpevolezza e giustifichi la pena applicata.

Il tribunale di seconda istanza per le cause penali è, secondo il nostro sistema procedurale — che in questo dovrebbe essere speciale — la Corte suprema. I casi portati davanti alla Corte suprema vengono trattati da 5 magistrati.

Può essere interposto appello alla Corte suprema unicamente in caso di errori riguardanti:

- 1) l'applicazione delle norme procedurali;
- 2) l'applicazione della legge penale;
- 3) la scelta della sanzione penale.

Per quanto riguarda questo terzo punto sia l'imputato che il pubblico ministero possono interporre appello.

Riservando alla Corte suprema il compito di determinare e di controllare la scelta delle pene, questo tribunale viene a svolgere un importante ruolo ai fini del funzionamento del sistema giudiziario penale. La Corte suprema finisce con l'influenzare sia il livello generale delle pene inflitte che l'applicazione delle aggravanti e delle attenuanti.

L'uso ristretto dell'incarcerazione, sia come sanzione che come durata, può in larga misura essere attribuito allo stretto controllo esercitato dalla Corte suprema.

Le sentenze della Corte suprema vengono pubblicate in un periodico insieme con la motivazione. Queste vengono studiate dai funzionari che operano nell'ambito del CJS sia come pubblici ministeri che come giudici o consulenti del tribunale. Va detto che spesso le motivazioni della Corte suprema sono molto lunghe. Il criminologo inglese, NIGEL WALKER, in *Sentencing in a rational society* riporta una sentenza pronunciata dalla Corte suprema di Norvegia, che — a detta di Walker — « dimostra con quanta coscienza vengano esaminate le ragioni dei magistrati giudicanti e gli argomenti dell'accusa » (pag. 196).

La regola generale per quanto riguarda la procedura penale è, come ho già detto — di trattare le cause penali in due istanze.

Esiste comunque un'eccezione a questa regola generale, in ambedue le direzioni. A volte, un caso può essere portato anche in *terza* istanza. Qualora, per esempio, venga impugnata la

decisione di un tribunale di Contea/Città nella parte relativa ai fatti che hanno portato alla dichiarazione di colpevolezza, può succedere — in determinate circostanze — che il caso venga portato di fronte all'Alta Corte, al livello intermedio, per un nuovo processo. Anche in questi casi il tribunale comprenderà una giuria di 10 membri.

Abbiamo visto che la procedura generale per i procedimenti penali prevede due istanze. Abbiamo anche detto che — in alcuni casi — c'è la possibilità di una terza istanza. Dobbiamo ora aggiungere che a volte l'istanza può essere una sola, come, per esempio, per casi di reati gravi portati di fronte al tribunale al livello intermedio. In questo caso la sentenza di colpevolezza di quel tribunale è definitiva. Questo in rapporto al fatto che, in tali casi, la questione della colpevolezza è affidata ad una giuria popolare. In fase di appello, la Corte suprema non potrà entrare nel merito delle prove relative alla colpevolezza ma dovrà limitarsi a pronunciarsi unicamente sulla corretta applicazione della legge, oltre, naturalmente, ad indagare possibili errori procedurali o nell'inflizione della pena.

4. - ALCUNE OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

L'aumento della criminalità in generale — e soprattutto l'aumento dei crimini gravi — sono stati motivo di preoccupazione per molti pubblici ufficiali e autorità. L'evoluzione della criminalità e gli sviluppi della ricerca — sia nel campo della criminologia che in altre scienze del comportamento — stimolano molte discussioni circa il modo adeguato di combattere la criminalità.

Il governo norvegese, nel maggio del 1978 ha presentato un lungo libro bianco su *Politica criminale (Criminal Policy)*. Tale documento ha sollevato molte discussioni in molti fori e ha dato vita ad un lungo dibattito in Parlamento.

Il contenuto del libro bianco in questione ed alcuni commenti sul dibattito seguito alla presentazione del documento potrebbero costituire materia per un altro articolo nel quale fare qualche riflessione sul lavoro messo in moto da quel libro bianco.

ALLEGATO I
Reati gravi

SANZIONI IMPOSTE IN PROCESSI PENALI IN NORVEGIA 1968-1980

Sanzioni imposte al di fuori dei tribunali e sanzioni imposte nei tribunali, distribuite per le varie categorie di tribunali

A N N O	Numero totale sanzioni imposte	Sanzioni imposte fuori dai tribunali		Casi "decisi mediante sentenze di tribunali"		Sanzioni imposte da tribunali suddivise per i diversi tipi di tribunali							
		Rinnunzia al processo	Multa Penale	Numero	%	Tribunale sommario e esaminante		Tribunale di Contea e città		Le Alte Corti		Corte Suprema	
						Numero	%	Numero	%	Numero	%	Numero	%
1968	8.434	27,3	10,3	5.263	62,4	3.566	67,8	1.403	26,7	191	3,6	103	1,9
1969	9.113	27,8	10,7	5.607	61,5	3.604	64,3	1.642	29,3	243	4,3	118	2,1
1970	9.347	27,9	8,4	5.953	63,7	3.671	61,7	1.857	31,2	277	4,6	148	2,5
1971	10.134	28,2	9,5	6.318	62,3	3.910	61,9	1.966	31,1	304	4,8	138	2,2
1972	10.456	28,7	5,1	6.919	66,2	4.319	62,9	2.124	31,0	304	4,4	116	1,7
1973	9.930	25,1	3,3	7.111	71,6	4.523	63,8	2.132	30,1	279	3,9	158	2,2
1974	10.468	22,0	3,1	7.841	74,9	4.990	63,9	2.370	30,4	274	3,5	173	2,2
1975	9.677	22,4	3,3	7.185	74,3	4.511	62,8	2.212	30,8	328	4,5	134	1,9
1976	10.245	24,9	4,3	7.250	70,8	4.705	64,9	2.113	29,2	277	3,8	148	2,1
1977	10.267	20,7	4,1	7.716	75,2	4.843	62,8	2.398	31,1	322	4,2	145	1,9
1978	10.003	16,4	3,0	8.062	80,6	5.063	62,8	2.502	31,0	331	4,1	166	2,1
1979	10.395	16,8	3,2	8.313	80,0	5.257	63,2	2.585	31,1	311	3,8	160	1,9
1980	10.595	17,0	2,7	8.510	80,3	5.445	64,0	2.576	30,3	340	4,0	149	1,7

ALLEGATO 2
Reati minori

SANZIONI IMPOSTE IN PROCESSI PENALI IN NORVEGIA 1968-1980

Sanzioni imposte al di fuori dei tribunali e sanzioni imposte nei tribunali, distribuite per le varie categorie di tribunali

A N N O	Numero totale sanzioni imposte	Sanzioni imposte fuori dai tribunali		Casi decisi mediante sentenze di tribunali		Sanzioni imposte da tribunali suddivise per i diversi tipi di tribunali							
		Rinunzia al processo	Multe Decreti Penale	Numero	%	Tribunale sommario e esaminante		Tribunale di Contea e città		Le Alte Corti		Corte Suprema	
						Numero	%	Numero	%	Numero	%	Numero	%
1968	72.685	—	92,0	5.779	8,0	3.615	62,6	2.109	36,5	25	0,4	30	0,5
1969	81.592	—	90,5	7.738	9,5	4.600	59,4	2.964	38,3	107	1,4	67	0,9
1970	80.705	—	90,1	7.983	9,9	4.498	56,4	3.242	40,6	153	1,9	90	1,1
1971	84.330	—	89,4	8.912	10,6	5.207	58,4	3.472	39,0	145	1,6	88	1,0
1972	90.777	—	91,6	7.655	8,4	4.505	58,9	3.010	39,3	71	0,9	69	0,9
1973	88.148	—	89,6	9.130	10,4	5.609	61,5	3.351	36,7	84	0,9	86	0,9
1974	71.425	—	88,0	8.562	12,0	5.367	62,7	3.075	35,9	51	0,6	69	0,8
1975	89.587	—	90,6	8.461	9,4	5.246	62,0	3.102	36,7	49	0,6	64	0,7
1976	97.262	—	91,0	8.782	9,0	5.621	64,0	3.071	35,0	35	0,4	55	0,6
1977	107.273	—	91,9	8.668	8,1	5.400	62,3	3.178	36,7	29	0,3	61	0,7
1978	115.424	5,6	86,3	9.285	8,1	5.636	60,7	3.493	37,6	64	0,7	92	1,0
1979	121.270	5,1	87,7	8.760	7,2	5.239	59,8	3.413	39,0	53	0,6	55	0,6
1980	124.949	3,7	89,0	9.098	7,3	5.126	56,3	3.793	41,7	96	1,1	83	0,9

ALLEGATO 3
Reati gravi e reati meno gravi

SANZIONI IMPOSTE IN PROCESSI PENALI IN NORVEGIA 1968-1980

Sanzioni imposte al di fuori dei tribunali e sanzioni imposte nei tribunali, distribuite per le varie categorie di tribunali

A N N O	Numero totale sanzioni imposte	Sanzioni imposte fuori dai tribunali		Casi decisi mediante sentenze di tribunali		Sanzioni imposte da tribunali suddivise per i diversi tipi di tribunali							
		Rinnunzia al processo	Multe Penale Decreto	Numero	%	Tribunale e esaminante		Tribunale di Contea e città		Le Alte Corti		Corte Suprema	
						Numero	%	Numero	%	Numero	%	Numero	%
1968	81.119	—	—	11.042	13,6	7.181	65,0	3.512	31,8	216	2,0	133	1,2
1969	90.705	—	—	13.345	14,7	8.204	61,5	4.606	34,5	350	2,6	185	1,4
1970	90.052	—	—	13.936	15,5	8.169	58,6	5.099	36,6	430	3,1	238	1,7
1971	94.464	—	—	15.230	16,1	9.117	59,9	5.438	35,7	449	2,9	226	1,5
1972	101.233	—	—	14.574	14,4	8.824	60,8	5.134	35,3	375	2,6	185	1,3
1973	98.078	—	—	16.241	16,6	10.132	62,5	5.483	33,8	363	2,2	244	1,5
1974	81.893	—	—	16.403	20,0	10.357	63,3	5.445	33,2	325	2,0	242	1,5
1975	99.264	—	—	15.646	15,8	9.757	62,3	5.314	34,0	377	2,4	198	1,3
1976	107.507	—	—	16.032	14,9	10.326	64,4	5.184	32,4	312	1,9	203	1,3
1977	117.540	—	—	16.384	13,9	10.243	62,5	5.576	34,0	351	2,2	206	1,3
1978	125.427	6,5	79,7	17.347	13,8	10.699	61,7	5.995	34,5	395	2,3	258	1,5
1979	131.665	6,0	81,0	17.073	13,0	10.496	61,5	5.998	35,1	364	2,1	215	1,3
1980	135.544	4,8	82,2	17.608	13,0	10.571	60,0	6.369	36,2	436	2,5	232	1,3

RIASSUNTO

L'Autore, premesso che le statistiche ufficiali concernenti la criminalità contengono un certo margine di errore in quanto un notevole numero di atti criminali sfugge alle stesse, passa ad analizzare, in particolare, i dati statistici riguardanti il fenomeno criminale in Norvegia.

Da detta analisi emerge — in sintesi — che in tale Paese, nell'ultimo quarto di secolo, l'indice di criminalità è aumentato considerevolmente e che l'aumento è stato particolarmente sensibile nel settore giovanile ed in quello di reati contro il patrimonio.

Nella seconda parte del lavoro, l'Autore, passando a trattare della pena, precisa che il codice penale norvegese prevede due tipi di sanzione penale — vale a dire la detenzione e la multa — e che la pena più severa consiste nella privazione della libertà personale per un periodo massimo di ventuno anni.

Circa, poi, la pratica applicazione delle sanzioni penali, l'Autore afferma che, in complesso, in Norvegia si tende — come dimostrato dalle statistiche esistenti in materia — a ricorrere alla pena detentiva senza condizionale il meno possibile e, ove non se ne possa fare a meno, si tende comunque a ridurre al massimo la durata della stessa.

L'Autore, infine, passa ad illustrare sinteticamente il sistema processuale penale norvegese.

Quest'ultimo, che si può definire un sistema accusatorio con elementi inquisitori, è caratterizzato dal potere spettante alla Pubblica Accusa di rinunciare all'esercizio dell'azione penale ogni qualvolta l'interesse pubblico richieda che il reato non debba essere perseguito in giudizio e dall'esistenza — quale regola generale — di un doppio grado di giurisdizione.

RESUME

Après avoir affirmé que les statistiques officielles concernant la criminalité contiennent une certaine marge d'erreur étant donné qu'un nombre considérable d'actes criminels leur échappe, l'Auteur passe, plus particulièrement, à l'examen des données statistiques relatives au phénomène de la criminalité en Norvège.

En résumé, il ressort de cette analyse que dans ce Pays, au cours des 25 dernières années, le taux de criminalité est augmenté de façon remarquable et qu'il s'agit d'une augmentation particulièrement consistante dans le secteur des mineurs et dans celui des délits contre le patrimoine.

Dans la deuxième partie du travail, l'Auteur, en traitant la question de la peine, précise que le code pénal norvégien prévoit deux types de sanctions pénales, c'est-à-dire la détention et l'amende, et que la peine la plus sévère consiste dans la privation de la liberté personnelle pour un maximum de 21 ans.

Quant à l'application pratique des sanctions pénales, l'Auteur affirme que dans l'ensemble il existe en Norvège — comme l'ont démontré les statistiques en cette matière — la tendance à se servir le moins possible de la peine de détention et, lorsque l'on ne peut vraiment pas faire autrement, à réduire de toute façon au maximum la durée de cette peine.

Enfin, l'Auteur illustre en résumé le système de procès pénal en Norvège.

Ce dernier, qui peut être défini comme un système accusatoire avec des éléments inquisitoriaux, est caractérisé par le pouvoir qui revient au Ministère public de renoncer à l'exercice de l'action pénale chaque fois que l'intérêt public exige que le délit ne soit pas poursuivi en justice et par l'existence, comme règle générale, d'un double degré de juridiction.

SUMMARY

The Author, admitting that the official statistics on criminality contain a certain margin of error since a considerable number of criminal acts are overlooked by them, goes on to analyze, in particular, the statistical data on criminal occurrences in Norway.

This analysis shows — briefly — that in that country over the last twenty-five years, the criminality rate has risen considerably and that the increase is particularly marked in the juvenile sector and in that of offences against property.

In the second part of his work, the Author, goes on to deal with the penalty, pointing out that the Norwegian criminal code provides for two kinds of penal sanction — namely, imprisonment and fining — and that the most severe penalty convicts in depriving the convicted person liberty for a maximum period of twenty-one years.

With regard to the practical application of the penal sanctions, the Author states that, on the whole, Norway tends — as shown by the existing statistics on the question — to have recourse to the penalty without suspended sentence as little as possible and, where it is impossible to abstain from this, it tends, in any case, to reduce the duration of the sentence to the full.

The Author, finally, goes on to briefly describe the procedures of the Norwegian penal system.

The latter, which may be defined as an accusatory system with « inquisitorial » elements, is characterized by the power invested in the Public Prosecution to waive the right to the exercise of the penal action whenever the public interest demands that the offence should not be brought for judgement and by the existence — as a general rule — of a double grade of jurisdiction.

RESUMEN

El Autor, habiendo considerado que las estadísticas oficiales respecto de la criminalidad contienen un cierto margen de error ya que un número notable de actos criminales escapa a las mismas, pasa a analizar, en particular, los datos estadísticos referentes al fenómeno criminal en Noruega.

De dichos análisis surge, en síntesis, que en dicho país, en el último cuarto de siglo, el índice de criminalidad aumentó en forma considerable y que este aumento ha sido relevante en el sector juvenil y en el de los delitos contra el patrimonio.

En la segunda parte del trabajo, el Autor, al ocuparse de la pena, aclara que el código penal noruego prevé dos tipos de sanción penal — o sea, la detención y la multa — y que la pena más severa consiste en la libertad personal durante un período máximo de veintiún años.

Luego, respecto de la aplicación práctica de las sanciones penales, el Autor afirma que, en general, en Noruega — como ha sido demostrado por las estadísticas existentes sobre este tema — se tiende a recurrir a la pena de detención sin condena condicional lo menos posible y, en los casos en los que no se pueda evitar de hacerlo, se tiende por todas las maneras, de reducir al máximo la duración de la misma.

Finalmente, el Autor pasa a ilustrar sintéticamente el sistema del proceso penal noruego.

El mismo, que puede ser definido como un sistema acusatorio con elementos inquisitorios, se caracteriza por el poder pertinente al fiscal de renunciar al ejercicio de la acción penal todas las veces que el interés público requiera que el delito no deba estar sujeto a proceso ni a la existencia — como regla general — de un doble grado de jurisdicción.

ZUSAMMENFASSUNG

Vorausgesetzt dass die offiziellen Statistiken über Kriminalität eine gewisse Fehlerspanne enthalten, da sich eine erhebliche Zahl von Verbrechen den Statistiken selbst entzieht, untersucht der Verfasser insbesondere die Angaben über kriminelle Erscheinungen in Norwegen.

Aus dieser Analyse stellt sich zusammenfassend heraus, dass im letzten Jahrhundertviertel in diesem Land der Kriminalitätsindex erheblich gestiegen ist, und dass sich die Steigerung besonders im jugendlichen Sektor und auf dem Gebiet der Straftaten gegen fremdes Vermögen bemerkbar gemacht hat.

Im zweiten Teil der Arbeit, in welchem das Problem der Strafe berücksichtigt wird, bestimmt der Verfasser dass norwegische Stragesetzbuch zwei Strafarten — die Freiheitsstrafe und die Geldstrafe — vorsieht, wobei die strengste Strafe in der Entziehung der persönlichen Freiheit für eine Zeit von höchstens 21 Jahren besteht.

Über die praktische Anwendung von Strafmassnahmen behauptet weiter der Verfasser, dass in Norwegen, im allgemeinen, wie von den darüber vorliegenden Statistiken bewiesen, die Tendenz herrscht, weniger als möglich nach Freiheitsstrafe ohne Bewährung zu greifen, oder im äussersten Fall die Dauer der Freiheitsstrafe auf das Geringste herabzusetzen.

Der Verfasser nimmt dann kurz das norwegische Strafprozesssystem in Betracht. Dieses System, das als Anklagesystem mit Inquisitionselementen bezeichnet werden kann, ist von der dem Staatsanwalt zukommenden Befugnis gekennzeichnet, vom einem Strafverfahren jedesmal abzuehen, wenn es für das öffentliche Interesse erforderlich ist, das strafbare Vergehen nicht gerichtlich zu verfolgen, sowie vom Bestehen, als allgemeine Vorschrift, einer doppelstufigen Gerichtsbarkeit.